

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

NOVI TA' IN MATERIA DI DIRITTI FONOGRAFICI

La legge sul diritto d'autore prevede la diffusione di musica registrata in pubblico, anche senza scopo di lucro, previo ottenimento dell'autorizzazione da tutte le parti che contribuiscono alla creazione del prodotto musicale, quindi gli autori, gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori fonografici. Per la diffusione in pubblico di musica registrata è necessario regolarizzare la propria posizione con la SIAE e con la società consortile fonografici (SCF).

SIAE e SCF sono due istituzioni diverse con distinte finalità. La SIAE gestisce e tutela i diritti degli autori e di sincronizzazione dei brani musicali, SCF, invece, gestisce e tutela i diritti fonografici che la legge riconosce a quei soggetti che rendono possibile l'esistenza di una registrazione di un'esecuzione: gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori fonografici. SCF non è un ente pubblico ma privato che offre un servizio nella forma di consorzio tra imprese e che oggi conta circa 150 associati.

Qui di seguito vengono riportati i concetti di diritti di autore e di sincronizzazione gestiti entrambi dalla SIAE e i diritti fonografici gestiti dalla SCF.

DIRITTI D'AUTORE

Il diritto d'autore, disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, prevede l'attribuzione della titolarità a colui che abbia realizzato un'opera a carattere creativo. La predetta legge istituisce la tutela delle opere dell'ingegno, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore". Il titolare dei diritti d'autore è, in via originaria, l'autore in quanto creatore dell'opera.

DIRITTI DI SINCRONIZZAZIONE

Il diritto di sincronizzazione si riferisce alle autorizzazioni necessarie per effettuare il montaggio della colonna sonora su immagini o filmati supportati da VHS, DVD, e cd-rom. Per il rilascio della licenza dei relativi diritti di duplicazione e registrazione occorre rivolgersi alla SIAE. La licenza SIAE viene rilasciata solo se le case discografiche, gli autori e gli editori titolari dei diritti hanno concesso l'autorizzazione all'impiego dei brani. Quindi è necessario allegare alla domanda di rilascio della licenza la documentazione comprovante l'autorizzazione degli aventi diritto.

DIRITTI FONOGRAFICI

Secondo la legge sul diritto d'autore ogni volta che viene diffusa in pubblico una registrazione musicale, anche senza scopo di lucro, il produttore di tale registrazione ha diritto a ricevere un compenso per l'utilizzo. Per diffusione in pubblico si fa riferimento a quei contesti non privati in cui viene suonata o interpretata musica registrata: ad esempio trasmissioni radiofoniche e televisive, discoteche, discobar e sale da ballo, negozi, supermercati, bar, ristoranti, studi professionali, palestre, e Internet.

I diritti connessi hanno l'obiettivo di tutelare il lavoro del produttore discografico, che impegna le proprie risorse per incidere e commercializzare il prodotto musicale, e dell'artista interprete esecutore per il proprio contributo alla registrazione.

L'esercizio a tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli interpreti. Il Produttore Fonografico è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da un'interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. Per facilitare l'adempimento degli obblighi di legge, le case discografiche hanno costituito la Società Consortile Fonografici (SCF), che funge da intermediaria tra le case discografiche rappresentate e coloro che intendono utilizzare musica registrata.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Attraverso la SCF è possibile ottenere, da parte di tali case discografiche, l'autorizzazione a utilizzare e diffondere la musica in pubblico.

Le disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore attribuiscono al produttore discografico il diritto esclusivo di riprodurre, distribuire, noleggiare e dare in prestito il disco nonché il diritto esclusivo ad autorizzarne tali attività. Il produttore discografico e l'artista hanno inoltre diritto a un compenso qualora la musica venga utilizzata e diffusa in un luogo pubblico. Il compenso è dovuto anche quando le utilizzazioni delle registrazioni musicali avvengono senza scopo di lucro. La legge garantisce inoltre al produttore discografico e all'artista un compenso per la riproduzione privata che si traduce in una quota sul prezzo di vendita dei nastri vergini o supporti di registrazione audio e video vergini e degli apparecchi di registrazione.

COMPENSO ANNO 2007

Al fine di ottenere la licenza per la diffusione di musica all'interno di esercizi pubblici, sono dovuti con cadenza annuale, dei compensi che variano a seconda che la diffusione si riferisca a musica già registrata o a musica duplicata. Quest'ultimo caso si manifesta quando si provvede alla registrazione su cassetta, masterizzazione su CD o su qualsiasi altro supporto di vari brani o video musicali. In caso di mancato pagamento dei compensi la SCF potrà agire direttamente nei confronti dell'esercente inadempiente attraverso le ordinarie vie giudiziarie. Qui di seguito si riporta la tabella dei predetti compensi riguardanti gli esercizi commerciali situati in comuni italiani aventi un numero di abitanti superiore ai 2.000.

EQUO COMPENSO ANNUALE UNITARIO (IVA inclusa) Diffusione di musica in esercizi commerciali Comuni oltre i 2.000 abitanti e località a vocazione turistica		
Superficie in MQ	Diffusione in pubblico	Duplicazione e Diffusione
0 - 100	69.38	104.07
101 - 200	105.42	158,13
201 - 300	144.00	216,00
301 - 400	182.40	273.60
401 - 500	216.00	324.00
501 - 700	285.60	428.40
701 - 1000	384.00	576.00
1001 - 1250	405.00	607.50
1251 - 1500	432.00	648.00
1501 - 2000	528.00	792.00
2001 - 2500	660.00	990.00
Ogni ulteriori 2000 Mq	240.00	360.00

Dott. Vito SARACINO